



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **270**

in data **22/12/2022**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **22 - ventidue** - del mese **dicembre** alle ore **09:55** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI EX ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E ANCI EMILIA ROMAGNA PER L'ELABORAZIONE DI ATTI DI CONTRODEDUZIONI E/O DI APPELLO RELATIVI A CONTENZIOSI TRIBUTARI DI CUI AL D.LGS. 546/92 IN CARICO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - BIENNIO 2023/2024

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE**Premesso che:**

- Con deliberazione C.C. 11.04.1997 n. 7561/57 è stata approvata la Convenzione (ex art. 30 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 67/2000) fra il Comune di Reggio Emilia e diversi Comuni della Provincia per l'istituzione ed il funzionamento di un Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di consulenza fiscale operante presso il Comune capoluogo, cui sono seguite successive deliberazioni di adesione da parte dei Comuni del territorio provinciale. Alla data del 1 gennaio 2020, l'Ufficio Associato vede l'adesione di 38 Comuni (Reggio Emilia compreso) su un totale di 42 Comuni della Provincia di Reggio Emilia;
- l'Ufficio Associato non ha personalità giuridica e si configura come struttura operativa funzionalmente gestita dal Comune di Reggio Emilia presso apposito ufficio inserito nella propria organizzazione; scopi e finalità dell'Ufficio Associato è prestare assistenza ai Comuni associati nelle procedure contenziose in materia di tributi locali disciplinate dal D. Lgs. n. 546/92 e succ. mod., mediante la stesura degli atti processuali, la partecipazione alle udienze di trattazione, la cura e l'assistenza per tutti gli adempimenti processuali, ivi compresi gli istituti deflattivi del contenzioso medesimo, sino alla fase esecutiva delle sentenze. Fornire consulenza, pareri, assistenza ed aggiornamento normativo ai Comuni associati in materia di tributi locali per cui viene prestata assistenza processuale;
- l'Ufficio Associato non è dotato di una struttura sufficientemente adeguata - in termini di personale assegnato – per far fronte al carico di lavoro relativo all'attività processuale dei contenziosi affidati all'ufficio, cui si aggiunge l'attività di consulenza da prestare al Comune di Reggio Emilia e ai comuni associati;
- Il Comune di Reggio Emilia, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività processuale in carico all'ufficio, in particolar modo per fornire un supporto adeguato nella stesura degli atti processuali, ha provveduto a stipulare Accordo ex art. 15 L. 241/1990 con Anci Emilia Romagna, nel rispetto della normativa in particolare all'art. 5 comma 6 del D.Lgs 50/2016 che esclude dall'ambito di applicazione del codice dei contratti gli accordi di collaborazione che rispettano i requisiti fissati al comma 6. L'accordo di collaborazione di cui alla delibera di G.C. n. 201 del 10/12/2020 per l'annualità 2021 è stato rinnovato per l'anno 2022 con delibera di G.C. n. 236 del 14.12.2021.

Considerato che

- Anche nell'anno 2022 l'Ufficio del contenzioso ha visto un'attività molto intensa legata all'attività processuale. Ad inizio dicembre 2022 risultano prese in carico 58 nuove posizioni per il primo grado di giudizio e 13 atti di appello cui devono sommarsi le code di lavoro dei contenziosi degli anni precedenti, trend che

probabilmente si confermerà anche per l'anno 2023 stante la ripresa delle attività di notifica degli atti di accertamento e della riscossione coattiva dopo la sospensione ex lege causa crisi pandemica da Covid-19.

- A ciò si aggiunga la riforma della giustizia tributaria, intervenuta con la Legge n. 130/2022 del 31 agosto 2022, in cui sono state apportate diverse modifiche, anche procedurali al processo tributario, alcune con immediata operatività, dal 16 settembre 2022, altre con applicazione differita al prossimo anno.
- Tra le numerose novità introdotte dal legislatore si citano in particolare l'istituzione del giudice monocratico per le cause fino a 3.000,00 euro, l'introduzione della prova testimoniale in forma scritta anche nel processo tributario, l'inversione dell'onere della prova in giudizio in capo all'amministrazione circa le violazioni contestate con l'atto impugnato, la nuova disciplina delle spese processuali in caso di proposta conciliativa formulata da una delle parti o anche dal giudice tributario stesso, l'immotivato rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione che può comportare, per la parte soccombente, oltre al pagamento delle spese di giudizio, la nuova responsabilità amministrativa in capo al funzionario nella procedura di reclamo-mediazione, le modifiche procedurali alla sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dell'atto impugnato. Queste sono alcune tra le novità che comporteranno indubbiamente per l'ufficio che segue il contenzioso tributario un lavoro sempre più scrupoloso e di particolare attenzione nella disamina dei ricorsi e della sostenibilità dell'attività dell'ente innanzi ai giudici tributari.
- A questo si aggiunga la quotidiana attività di consulenza che viene fornita telefonicamente o con pareri scritti in materia di tributi locali, sull'attività di accertamento e di riscossione coattiva, problematiche legate alla gestione della tassa /tariffa sui rifiuti, le procedure concorsuali con le novità introdotte dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, le novità giurisprudenziali e gli impatti sulla gestione dei tributi locali (si pensi alle ultime vicende sia normative che giurisprudenziali in materia di IMU / abitazione principale e gli effetti conseguenti)
- In questo contesto, restando immutata allo stato attuale la struttura del personale assegnato all'Ufficio, si rende necessario, anche per il biennio 2023/2024 con possibilità di ulteriore proroga se le condizioni del carico lavorativo lo richiederanno, procedere a sottoscrivere un Accordo con Anci Emilia Romagna conformemente allo schema di accordo precedentemente sottoscritto, per assicurare il proseguimento dell'attività processuale dell'ufficio in modo puntuale rispetto alle scadenze fissate dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado e garantire in questo modo l'assistenza al Comune di Reggio Emilia e ai comuni associati così come previsto dalla convenzione ex articolo 30 del TUEL originariamente sottoscritta dagli Enti aderenti.
- Anci Emilia Romagna ha svolto il servizio di collaborazione con piena soddisfazione dell'Amministrazione Comunale svolgendo l'elaborazione tecnico giuridica degli atti processuali relativi ai ricorsi trasmessi in modo puntuale e con la produzione di atti difensivi ad alto livello qualitativo; questo ha permesso all'ufficio contenzioso di poter proseguire la propria attività in modo puntuale rispetto alle udienze fissate dalle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di giudizio con il deposito degli atti processuali difensivi presso le competenti Corti di giustizia

tributaria entro i termini perentori fissati dal D.Lgs 546/92 garantendo quindi all'Ufficio di poter proseguire l'attività difensiva con il deposito di documentazione e memorie aggiuntive fino alla partecipazione alla pubblica udienza;

- ANCI Emilia Romagna si è dichiarata disponibile a stipulare il predetto Accordo di collaborazione (**ALLEGATO A**) per il biennio 2023/2024 sullo schema del precedente accordo e alle medesime condizioni di rimborso spese (Euro 350,00 iva esente, per ogni ricorso, con riduzione del 50% dell'importo per i ricorsi con più annualità successive alla prima che vedono una connessione soggettiva ed oggettiva) come da lettera prot. n. 198 del 3.12.2022 (**ALLEGATO B**) acquisita in atti via PEC con PG 2022/280698 del 7.12.2022

Stante il trend dei ricorsi in carico all'Ufficio, si prevede una spesa massima di Euro 16.000,00 per ciascun anno 2023 e 2024 a carico dell'Ufficio del Contenzioso da destinare ad Anci Emilia Romagna a titolo di rimborso spese per l'attività di elaborazione tecnica giuridica degli atti processuali che trova copertura al Titolo 1 Missione 01 Programma 04 del Bilancio 2022-2024 al cap. 9500/12 "Prestazioni di servizi per supporto nell'attività di redazione di atti processuali tributari". Si può pertanto procedere alla prenotazione di spesa sugli anni 2023 e 2024. Inoltre tale spesa è finanziata con le quote associative annue degli enti aderenti alla Convenzione ex art. 30 prima richiamata che i vari Comuni versano all'Ufficio associato e quindi finalizzate;

Preso atto che

- E' interesse di codesta Amministrazione Comunale garantire il regolare svolgimento dell'attività in carico all'Ufficio Associato, in particolar modo per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività processuale, sia per i contenziosi in materia di tributi locali che vedono parte in causa il Comune di Reggio Emilia sia per i contenziosi seguiti per conto dei Comuni Associati così come previsto dalla Convenzione in essere;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.3.2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19.4.2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022/2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e relativi allegati;

Visto l'art. 2 comma 1 lett.a del D.lgs 175/2016 che ha ricompreso, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche *"le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti"* e quindi anche ANCI al pari delle altre associazioni tra Enti Locali a qualsiasi fine istituite, risulta assoggettato, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs 175/2016 alla disciplina sugli affidamenti pubblici;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visti:

- i pareri apposti in calce alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49

del D.Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Entrate e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. Di approvare lo **Schema di Accordo** di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 tra il Comune di Reggio Emilia e Anci Emilia Romagna citato in premessa e **ALLEGATO A** al presente atto quale parte integrante;

2. Di individuare il Dirigente del Servizio Entrate quale soggetto autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al punto 1 dando mandato di apportare al testo dello schema di Accordo di collaborazione le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie provvedendo alla prenotazione di spesa stimata in Euro 16.000,00 sul cap 9500/12 denominato "Prestazioni di servizi per supporto nell'attività di redazione atti processuali tributari" cod Obiettivo 2023 PD 1307 cod di Bilancio 1.03.02.16.000 Missione 01 Programma 04 del Bilancio 2022/2024 annualità 2023 e la somma di Euro 16.000,00 sul cap 9500/12 denominato "Prestazioni di servizi per supporto nell'attività di redazione atti processuali tributari" cod Obiettivo 2024 PD 1307 cod di Bilancio 1.03.02.16.000 Missione 01 Programma 04 del Bilancio 2022/2024 annualità 2024 e di non acquisire né il CIG né il CUP in quanto trattasi di un Accordo tra Pubblica Amministrazione ed Associazione di Enti locali ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs 50/2016

Inoltre la

LA GIUNTA COMUNALE

ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione al fine di garantire la continuità e la regolarità dell'attività processuale in carico all'ufficio del contenzioso;

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano